

CAPITOLATO TECNICO - CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Donato D'AURIA



Art. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:

AEEG: Autorità per l'Energia Elettrica, istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481

COSTI SERVIZIO DISPACCIAMENTO: corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, così come definiti nell'Allegato A, Tabella 8 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.

DISTRIBUTORE LOCALE: Gestore della rete elettrica di distribuzione (D.L.) a cui risulta allacciato il sito di prelievo

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI: Energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, come definito all'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 e s.m.i.

FASCE ORARIE: Sono quelle definite dalla Delibera AEEGSI (F1/F2/F3)

FORNITORE: Impresa o Raggruppamento temporaneo o Consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara

GSE: Società Gestore dei Servizi Elettrici

NIS: Numero Identificativo Servizio (numero di presa)

PERDITE DI RETE: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi, così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS e s.m.i.

POD: Point of Delivery

PUNTO DI PRELIEVO: Identificato in maniera univoca da un codice POD e/o da un NIS, è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete ed è dotata di un proprio sistema di misura

TIS (Testo Integrato Settlement): è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con modifiche alla deliberazione n. 111/06"

TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 301/2012/R/EEG

Art. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante Aeroporti di Puglia intende regolare la procedura per l'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica sugli scali aeroportuali (sedime civile) di Bari-Palese, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, e della relativa certificazione di totale provenienza da fonti rinnovabili, per il periodo di anni due (mesi ventiquattro), al fine di alimentare i propri siti di consumo in MT e BT di cui all'Allegato "A" (elenco dei punti di prelievo con indicazione del POD, indirizzo e località, livello di tensione e potenza disponibile), da rendersi in conformità a quanto descritto nel presente documento e alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'elenco di cui all'Allegato "A" non è da considerarsi tassativo in quanto i punti di prelievo possono essere aumentati e/o diminuiti in relazione alle scelte gestionali.

Il consumo complessivo della fornitura registrato per gli anni 2015 e 2016 e primo semestre 2017 per i quattro aeroporti, **al netto delle perdite**, e che comunque non impegna Aeroporti di Puglia, è risultato:

n. punti di prelievo	17 (diciassette)		
	2015	2016	1° sem. 2017
Totale F1 (kWh)	5.177.960	4.996.464	2.484.075
Totale F2 (kWh)	4.010.242	3.973.404	2.011.998
Totale F3 (kWh)	6.795.254	6.797.034	3.529.498
Complessivo	15.983.456	15.766.902	8.025.571

I valori sopra indicati sono da considerarsi indicativi e non impegnano in alcun modo Aeroporti di Puglia, potendo gli stessi, in relazione all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento, come anche per il numero dei punti di prelievo.

Al mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopraindicati nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

Art. 3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La ripartizione dei consumi mensili espressi in kWh, al netto delle perdite, per fascia oraria è riportata nell'Allegato "B".

Si riporta di seguito l'importo complessivo, per i quattro aeroporti, registrato per gli anni 2015, 2016 e 1° semestre 2017, al netto dell'IVA, comprensivo delle voci afferenti alle perdite di rete, al dispacciamento dell'energia, al servizio del trasporto (trasmissione,

distribuzione e misura), agli oneri di sistema, imposte addizionali previste dalla normativa vigente:

	2015	2016	1° sem. 2017
Aeroporto Bari-Palese	1.738.047,50	1.717.659,51	822.704,28
Aeroporto Brindisi	581.177,30	544.722,65	263.605,72
Aeroporto Taranto-Grottaglie	118.522,39	91.659,48	37.441,91
Aeroporto Foggia-G. Lisa	<u>45.933,50</u>	<u>21.767,56</u>	<u>13.883,81</u>
TOTALE Euro	2.483.680,69	2.375.809,20	1.137.635,72

Il valore sopra indicato è da considerarsi indicativo e non impegna la Stazione appaltante in alcun modo, potendo lo stesso subire un incremento o decremento in relazione all'andamento dei consumi, o anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

Gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del presente Capitolato e sulla base dell'offerta del fornitore.

Non dovranno essere addebitati ad Aeroporti di Puglia costi di attivazione e/o di inizio fornitura o di richiesta di variazione della potenza, né avanzare richieste di deposito cauzionale.

Art. 4 ENERGIA VERDE ALL'ORIGINE (100 % ENERGIA RINNOVABILE)

Il Fornitore è tenuto a certificare la totale fornitura di energia per Aeroporti di Puglia tramite Garanzia di Origine, di provenienza 100 % da fonte rinnovabile, rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai sensi della Deliberazione AEEGSI 104/11 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna a trasmettere all'avvio della fornitura la certificazione dell'energia "100 % energia rinnovabile".

Il Fornitore si impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della fornitura di energia verde all'interno del documento di fatturazione per ciascun punto di prelievo.

Art. 5 DURATA

Il contratto d'appalto ha la durata di anni due e dovrà avere decorrenza univoca per tutti i POD e potrà essere prorogato esclusivamente nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova procedura selettiva per la individuazione del nuovo aggiudicatario, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

In tal caso il contratto sarà prorogato su comunicazione scritta di Aeroporti di Puglia, ad esclusiva richiesta della stessa, senza doverne motivare la richiesta, ciò anche nel caso che al termine contrattuale sia stato raggiunto l'importo massimo di aggiudicazione.

Il contratto d'appalto si intende automaticamente disdettato alla scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti, fermo restando quanto riportato nel disciplinare di gara.

Art. 6 PREZZO OFFERTA

In sede di offerta economica, il Fornitore dovrà indicare il Prezzo offerto (Euro/kWh) per la energia in funzione di ciascuna delle Fasce Orarie (F1, F2, F3) che deve intendersi univoco per tutti i POD, sia in MT che in BT, al netto dei costi afferenti le perdite di rete e dei:

- a) corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento (Allegato A alla Delibera AEEG 111/06);
- b) corrispettivi relativi al servizio di trasporto e connessione;
- c) corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) come stabiliti dall'AEEG;
- d) corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) di cui all'art. 1 del "TIV";

e comprensivo dei:

- e) corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto definiti rispettivamente dagli artt. 40, 41 e 43 allegato A della Delibera 9 giugno 2006 n. 111/06 dell'AEEGSI;
- f) oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea delle emissioni di CO₂ in atmosfera;
- g) oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili;
- h) oneri di factoring;
- i) ogni altro onere, corrispettivo o maggiorazione non espressamente indicato ai punti e), f) g), h).

Il Prezzo offerto, inteso come voci di costo unitario (Euro/kWh) per F1, F2 e F3 si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, al netto delle imposte erariali ed addizionali previste dalla normativa vigente.

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b.) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 formulato dagli offerenti in sede di gara, e calcolato sulla base del costo unitario offerto per F1, F2 e F3 e del corrispondente valore dei kWh registrati per l'anno 2015 e 2016 e riportati all'articolo 2.

La società Aeroporti di Puglia ha facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta laddove la stessa risulti conveniente e idonea.

Per ogni altra informazione concernente l'aggiudicazione si rimanda al Disciplinare di Gara.

Art. 7 FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con periodicità mensile per ciascun POD.

Tale dicitura dovrà essere indicata già sugli ordini di acquisto.

Il Fornitore fatturerà ad Aeroporti di Puglia, unico soggetto per tutti i quattro aeroporti, all'inizio del mese successivo a quello di riferimento i corrispettivi contrattualmente dovuti in relazione ai consumi di ciascun punto di Prelievo misurati dal sistema di misura.

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica certificata

Si precisa che la fatturazione è soggetta agli obblighi di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 e pertanto alla scissione dei pagamenti (cd Split – Payment).

Pertanto tutte le fatture emesse dovranno utilizzare il meccanismo dello "Split-Payment" e dovranno indicare separatamente la parte imponibile, che verrà liquidata all'Appaltatore, e l'IVA che verrà invece liquidata direttamente all'Erario.

Qualora non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore ha la facoltà di fatturare in acconto la fornitura per il mese di competenza, valutata in base alla stima annua del prelievo complessivo del singolo punto di prelievo.

Il Distributore Locale di ciascun Punto di Prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI.

I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI.

La fattura deve essere conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEGSI.

Resta salva la possibilità per Aeroporti di Puglia di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

Oltre ai documenti cartacei il Fornitore ha l'obbligo di inviare i files (formati .xls .pdf) contenenti i dati delle fatture suddivisi per POD entro 15 giorni dalla data di emissione.

Si precisa, infine, che nei casi di morosità del "cliente finale" trova applicazione quanto previsto dall'Allegato A della Delibera ARG/elt n. 4/08 dell'AEEGSI.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ferma restando la clausola risolutiva espressa in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., e in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 8 ASSISTENZA E CONSULENZA

Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di almeno un "Responsabile della fornitura", con un numero telefonico, un numero di fax e un indirizzo di posta elettronica espressamente dedicati, al quale la società Aeroporti di Puglia, per tramite del proprio Responsabile del Contratto, potrà rivolgersi per le richieste di informazioni e assistenza tecnica.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell'energia (quali ad esempio tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e microinterruzioni ecc.) sono di competenza del Gestore della rete locale, il Fornitore si impegna a garantire a titolo gratuito la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi di Aeroporti di Puglia nei confronti del Gestore della rete locale nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

Art. 9 OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato ed Allegati, oltre che degli Atti di gara, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, si impegna a stipulare, per conto di Aeroporti di Puglia, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di spacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti.

Il Fornitore dovrà provvedere all'attivazione e/o alla chiusura di punti di prelievo entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta avanzata da Aeroporti di Puglia.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'osservazione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Aeroporti di Puglia.

Il Fornitore si impegna inoltre espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale specializzato necessario per garantire e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo della fornitura, secondo quanto indicato nel presente documento, Allegati e negli atti di gara;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- comunicare tempestivamente ad Aeroporti di Puglia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi Responsabili;
- a prestare i servizi e/o forniture, oggetto del presente Capitolato, con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;

Art. 10 PENALI

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni della fornitura oggetto del presente documento, la relativa penale potrà venire irrogata in base ad un procedimento in contraddittorio.

Per la sua applicazione è richiesto l'inoltro per iscritto della contestazione d'addebiti, prevedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla data del suo ricevimento per la presentazione da parte del Fornitore di chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al punto precedente, notificata in forma scritta al Fornitore, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, Aeroporti di Puglia si riserva di applicare le seguenti penali, in funzione dell'importanza del punto di prelievo, salvo riconoscimento del danno ulteriore:

- ipotesi di ritardo nei tempi di attivazione o di chiusura della fornitura, o incompleta/inadeguata esecuzione delle prestazioni:
 - a) Euro 500,00 - 1.000,00 al giorno per i primi 5 (cinque) giorni di ritardo naturali e consecutivi;
 - b) Euro 2.500,00 - 5.000,00 al giorno dal 6° (sesto) giorno in poi.

Art. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva esclusivamente bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con Compagnia assicurativa di comprovata stabilità finanziaria, riconosciuta dalla Stazione Appaltante, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Aeroporti di Puglia ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del soggetto aggiudicatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto.

Art. 12 RISOLUZIONE

Il contratto può essere risolto di diritto da Aeroporti di Puglia previa diffida al Fornitore a mezzo raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c. nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili al Fornitore eccedente i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto;
- violazione di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Aeroporti di Puglia;
- applicazioni di penali oltre la misura massima del 10 % dell'importo di aggiudicazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di fornitura la società Aeroporti di Puglia avrà diritto di escutere la cauzione prestata.

Art. 13 RECESSO

La società Aeroporti di Puglia ha diritto nei casi di reiterati inadempimenti, di qualunque tipo, da parte del Fornitore, in numero comunque non inferiori a 5 (cinque), di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza oneri.

La società Aeroporti di Puglia si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e quindi, anche prima della normale scadenza, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicare al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r., qualora per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, fosse costretto ad adottare misure diverse da quelle oggetto del presente Capitolato senza che il Fornitore possa vantare il diritto a qualsiasi richiesta di risarcimento danni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 14 PUBBLICIZZAZIONE MARCHIO (garanzia d'origine da fonte rinnovabile)

Il Fornitore si impegna, in caso di aggiudicazione, a corrispondere alla società Aeroporti di Puglia, per l'utilizzo di un apposito spazio su cui promuovere il proprio marchio commerciale, un importo predeterminato in una misura pari al 2 % del fatturato annuo al netto dell'IVA (Imponibile).

La società Aeroporti di Puglia, per tutta la durata del contratto, veicolerà l'immagine del marchio indicato e/o prescelto in sede di aggiudicazione tramite visibilità resa possibile secondo modalità da definirsi congiuntamente con l'aggiudicatario, che riguarderanno anche un apposito spazio informativo sul sito web di Aeroporti di Puglia, nella sezione Ambiente.

L'importo sarà portato in detrazione con la medesima periodicità della fatturazione.

Art. 15 RISCHI DA INTERFERENZE

Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di energia elettrica) non sono previsti rischi da interferenze (art. 26 del D.Lgs. 81/2008); non è pertanto da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e conseguentemente i connessi oneri per la sicurezza determinati dalla Stazione Appaltante sono pari a zero.

Art. 16 CLAUSOLE DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del contratto, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, connesso alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informativi e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall'art. 11 del D.Lgs. sopra citato. Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia S.p.A. – con sede in Bari Aeroporto Civile in Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).

Art. 17 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In relazione all'oggetto della procedura di affidamento, le prestazioni da eseguirsi e le condizioni generali e particolari in base alle quali sarà condotto l'appalto sono disciplinate oltre che dal presente Capitolato, dal disciplinare di gara e dai documenti allo stesso allegati o comunque negli stessi richiamati.

Ai fini dell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario del contratto è tenuto al rispetto degli obblighi vigenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili.

Qualora eventuali provvedimenti emessi nel corso di validità del contratto dalle autorità competenti inseriscano nuove regole o modificchino quelle esistenti al momento della stipula, le parti, di comune accordo o secondo equità e buona fede, provvederanno a formulare clausole modificative od integrative del contratto stipulato.

Art. 18 PASSAGGIO AL MERCATO DI SALVAGUARDIA

L'Appaltatore sarà tenuto al ristoro dei costi e degli eventuali danni subiti da AdP in caso di passaggio nel mercato di salvaguardia determinato da inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi del contratto, oltre alla escussione della fideiussione in caso di risoluzione del contratto.

Art. 19 OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal Committente con l'adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l'appaltatore (cd. vendor) si obbliga a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;
- b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- c) garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali (eventualmente, nel caso di contratto cui non si applicano le disposizioni sull'acquisizione d'ufficio, inserire "mediante consegna di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva-DURC");
- d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del contratto;
- e) denunciare alle Autorità competenti (Autorità Giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- f) acquisire la preventiva approvazione del committente ai fini della stipula di eventuali sub-appalti e/o sub-contratti ai sensi dell'art. 105 del Codice.

I dati personali oggetto degli obblighi di cui al presente articolo, sono trattati dal Committente e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso.

Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia all'informativa disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito www.confindustria.it.

Il contratto sottoscritto con l'appaltatore si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad f), nonché nella ipotesi di rilascio, anche nel corso di esecuzione del contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia.